

della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto [110] riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

Leggi collegate

• Art. 41, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271. *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*

La norma in esame prevede il diverso **procedimento di ricostituzione** dell'atto mancante, in luogo della sua surrogazione con copia autentica. Tale disposizione ha dunque una portata residuale rispetto a quella contenuta nell'art. 112 c.p.p., poiché trova applicazione nell'ipotesi in cui non è possibile produrre una copia conforme dell'atto smarrito, distrutto o sottratto o se ne ignori l'esistenza o in caso di inadempimento all'ordine di esibizione da parte del detentore della copia. Spetta al giudice con ordinanza, anche d'ufficio, accertato il contenuto dell'atto mancante, stabilire se ed in che termini l'atto deve essere ricostruito. In mancanza di espressa previsione e a differenza di quanto previsto dall'art.112 c.p.p., il giudice competente deve ritenersi quello procedente in relazione alla singola fase del procedimento penale e se è terminato, competente è il giudice dell'esecuzione il quale, fatta eccezione per il G.I.P., può procedere anche d'ufficio. Nel caso in cui ad essere ricostituiti sono i documenti contenuti nel fascicolo del P.M., al fine di evitare la possibile violazione del principio della in conoscibilità degli stessi da parte del giudice del dibattimento, parte della dottrina ritiene che il giudice competente è da individuarsi tra quelli indicati dall'art 112 c.p.p. (UBERTIS, TIBERI), ossia il presidente della Corte o del tribunale.

114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini ⁽¹⁾. — 1. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [329] o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata la pubblicazione [115], anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto [116, 243, 258, 309 5, 324 3, 366, 395, 409 2, 419 2-3, 430, 432, 433] fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [424 s.], fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292. ⁽⁶⁾

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [431], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado [529 s.], e di quelli ⁽²⁾ del fascicolo del pubblico

ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello [605]. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503].

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni [500, 503]. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia⁽³⁾.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.] ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni⁽⁴⁾. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione [13 min.].

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta⁽⁵⁾.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

- Per il divieto di pubblicazione concernente i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 90 Cost., v. l'art. 11, l. 5 giugno 1989, n. 219, recante "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione": «1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale».

- Sugli atti, documenti e quanto altro è coperto dal segreto di Stato, v. art. 39, l. 3 agosto 2007, n. 124, recante "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto": «Segreto di Stato. 1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,

all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».

- Vedi l'art. 11, L. 5 giugno 1989 n. 219, recante "Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione": «1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale».

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ La rubrica è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) *La Corte Cost., con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».*

(3) *Ora ministro della giustizia, ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.*

(4) *Periodo inserito dall'art. 10 comma 8 l. 3 maggio 2004, n. 112, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo.*

(5) *Comma inserito dall'art. 14, comma 2, l. 16 dicembre 1999, n. 479.*

(6) *Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, che ha aggiunto le parole «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» dopo le parole: «dell'udienza preliminare». Ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 216 cit., come da ultimo modificato all'articolo 1, comma 1139, lett. a) n. 2, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), la presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019. Precedentemente tale efficacia era prevista: « decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» . V. anche l'art. 9, comma 1, d.lgs. 216 cit., come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1139, lett. a) n. 1, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. Il termine di applicazione originariamente previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 216, cit., « dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» era stato sostituito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. inl. 21 settembre 2018, n. 108, con il termine «dopo il 31 marzo 2019».*

Tale norma si inserisce nell'ambito della più ampia disciplina prevista in materia di **conoscenza pubblica degli atti del procedimento** e del **processo penale**, regolata anche dagli art. 329 c.p.p. e 684 c.p. Dal combinato disposto degli artt. 114 e 329 c.p.p., si evince che il legislatore ha inteso introdurre **due ipotesi di divieto di pubblicazione** con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, distinti a seconda della particolare categoria di atti a cui si riferiscono:

1) **divieto di pubblicazione** avente ad oggetto il contenuto dell'atto (c.d. divieto assoluto TONINI), da intendersi come divieto di riproduzione pubblica dell'atto, parziale o totale, nonché del contenuto dello stesso. Tale regime riguarda gli atti coperti dal segreto investigativo (art. 329, commi 1 e 3 lett.a, c.p.p.) o singoli atti o notizie relative a determinate operazioni oggetto di apposito decreto di segretezza ad opera del P.M. (art. 329, comma 3 lett.b, c.p.p.);

2) **divieto di pubblicazione dell'atto o divieto relativo**, che riguarda gli atti di indagine non più coperti dal segreto.

Nel caso in cui si procede al dibattimento, la norma in esame detta regole generali in tema di pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento o in quelli del pubblico ministero. Occorre precisare che il terzo comma dell'art. 114 c.p.p. va interpretato alla luce della sentenza del 1995/59 della Corte costituzionale. La Corte, in particolare, investita della questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 21 e 76 Cost., ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui vietava la pubblicazione testuale degli atti collocati nel fascicolo per il dibattimento, fino alla pronuncia di primo grado, con la conseguenza che risultano integralmente pubblicabili gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

Diverso è il regime della pubblicità previsto per gli atti del dibattimento che si svolge a porte chiuse. In questi casi il divieto di pubblicazione rinviene la propria ratio nelle esigenze di tutela di interessi suscettibili di essere pregiudicati dalla immediata diffusione pubblica. Si tratta in particolare dei casi in cui la pubblicità può ledere al buon costume, comportare la diffusione di notizie che devono essere mantenute segrete nell'interesse dello Stato (art. 472, comma 1, c.p.p.), causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni, ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione (art. 472, comma 2, c.p.p.). La disciplina dettata dall'articolo in commento tende a conciliare interessi contrapposti: da un lato soddisfare l'esigenza tipicamente processuale di garantire la genuinità e l'efficacia delle indagini preliminari onde assicurare la corretta formazione del convincimento del giudice, dall'altro la pubblicazione degli atti del procedimento è funzionale ad una corretta informazione della pubblica opinione sulle vicende giudiziarie (GROSSO).

Il **d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio, recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, ha attuato una profonda revisione della disciplina delle intercettazioni e ne conferma il ruolo come fondamentale strumento di indagine.

L'articolo 2 del decreto modifica l'articolo in commento, aggiungendo, al comma 2, le seguenti parole: “, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292” dopo le parole: “dell'udienza preliminare”.

Il decreto è entrato in vigore il 26 gennaio 2018 e come disposto dall'articolo 9, comma 1, la presente disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Il comma 2 dell'articolo 9, d.lgs. 216 cit., stabilisce che la presente disposizione acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In sintesi, gli atti che confluiranno nel fascicolo del pubblico ministero non saranno più segreti e, cadendo il divieto assoluto di cui al primo comma dell'art. 114 c.p.p., potranno essere pubblicati nel loro contenuto. Rimarranno, invece, coperti dal segreto gli atti dirottati nell'archivio riservato ed, al riguardo, un ulteriore aspetto dolente è rappresentato dalla assenza di una regolamentazione delle conseguenze derivanti dalla diffusione e pubblicazione dei documenti ivi contenuti.

La novella legislativa, in apparente contraddizione con il dichiarato fine di conferire maggiore tutela al diritto alla riservatezza dei soggetti attinti da

attività di intercettazione, prevede ora che sia, invece, pubblicabile la ordinanza cautelare anche in fase di indagini preliminari o comunque prima del termine della udienza preliminare. Tale eccezione al principio generale del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare prima del termine di esse deve, però, essere letta alla luce delle complessive innovazioni introdotte dal decreto legislativo di riforma delle intercettazioni (MANCINI). Esso prevede *“una serie di divieti di trascrizione (per i quali si rimanda al commento sub artt. 266 e successivi) concernenti le conversazioni irrilevanti, inutilizzabili o contenenti dati sensibili; e, più in generale, prevede più stringenti limiti alla riproduzione del contenuto delle intercettazioni all'interno del testo dei provvedimenti cautelari (art. 293 comma 2 quater a mente del quale sono riprodotte nella ordinanza le sole parti essenziali delle conversazioni necessarie per l'esposizione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari). Dunque tali divieti e tali limitazioni sono stati ritenuti dal legislatore idonei a scongiurare il pericolo che attraverso il testo di un provvedimento di libertate venga divulgato il contenuto di conversazioni irrilevanti a fini processuali, inutilizzabili ovvero contenenti dati unicamente legati alla sfera privata delle persone coinvolte”* (MANCINI).

Deve poi ulteriormente precisarsi che, venuto meno il segreto processuale, il divieto di pubblicazione assume in ogni caso un contenuto più blando. Esso ha infatti ad oggetto gli atti in se stessi, ma non il loro contenuto od il loro riassunto (MANCINI).

115. Violazione del divieto di pubblicazione. — 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [684 c.p.], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329, comma 3, lettera b), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

La norma in esame introduce, fatte salve le sanzioni previste dalla legge penale (si pensi ad esempio all'art. 684 c.p., che punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale o all'art. 326 c.p., che sanziona la rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) un **illecito di natura disciplinare** destinato ad operare sul piano oggettivo in caso di violazione dei divieti di pubblicazione degli atti segreti e non coperti dal segreto. Sotto il profilo soggettivo, la norma si rivolge, da un lato, ai c.d. operatori di giustizia, come i magistrati, gli appartenenti alla P.G., il personale di segreteria e di cancelleria, i difensori, nonché, se professionisti, i periti ed i consulenti tecnici e, dall'altro, ai giornalisti professionisti e pubblicisti, ad eccezione di coloro che svolgono un'attività *“occasionale e non retribuita”*